



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai Magistrati:

Luciana Savagnone	Presidente relatore
Anna Luisa Carra	Consigliere
Adriana La Porta	Consigliere
Adriana Parlato	Consigliere
Alessandro Sperandeo	Consigliere
Luciano Abbonato	Consigliere
Tatiana Calvitto	Referendario
Antonio Tea	Referendario
Antonino Catanzaro	Referendario

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;  
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e, in particolare l'art. 7, comma 8;  
vista la nota inviata dal Sindaco del comune di Marineo in data 23 giugno 2020, successivamente protocollata quale richiesta di parere in data 22 luglio 2020 (prot. n. 5198)  
vista l'ordinanza n. 125/2020/CONTR del 22 luglio 2020, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in Adunanza generale, in presenza ed in videoconferenza, per l'odierna camera di consiglio; udito il relatore, Presidente Luciana Savagnone; ha emesso la seguente

## DELIBERAZIONE

Con nota del 22.06.2020, indirizzata al Direttore Generale Finanza Locale presso il Ministero degli interni ed alla Corte dei conti -Sicilia- Sezione controlli sugli enti locali, avente ad oggetto *“Richiesta quesito su formulazione ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato”*, il Sindaco del Comune di Marineo chiedeva se *“Può l’amministrazione accertare in entrata, nell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, la differenza tra l’ammontare dei residui passivi pagati e residui attivi incassati relativamente alle obbligazioni di competenza dell’OSL dall’1.1.2018 al 29.06.2019?”*. Pervenuta a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a mezzo pec, la nota veniva smistata verso l’Ufficio di controllo in indirizzo.

Con successiva mail del 20 luglio 2020, anch’essa inviata a mezzo pec in data 22 luglio 2020, il Sindaco del comune di Marineo sollecitava da parte di questa Sezione di controllo la risposta al quesito inviato, qualificandolo richiesta di parere.

La nota veniva, quindi, protocollata (prot. n. 5198 del 22.07.2020) quale richiesta di parere e questo Presidente emetteva l’ordinanza di convocazione in Camera di consiglio dell’Adunanza generale della Sezione di controllo in sede consultiva.

Nella nota il Sindaco, premesso di avere elaborato e approvato con atto di G.M. del 4.6.2020 l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 conseguente alla dichiarazione di dissesto, avvenuta in data 29 giugno 2019 con effetto retroattivo al 31.12.2017, chiedeva che fosse verificata la possibilità per l’amministrazione di potere accertare in entrata l’ammontare dei residui passivi 2015 - 2016 - 2017 pagati anteriormente al dissesto. \*\*\*\*

Occorre, preliminarmente, stabilire se il quesito formulato dal Sindaco di Marineo costituisca estrinsecazione della facoltà, prevista dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“pareri in materia di contabilità pubblica”*.

A tal fine deve sottolinearsi sia che primo destinatario della nota è il Ministero dell’interno - Direzione generale finanza locale - sia che l’oggetto del quesito, elemento caratterizzante la procedura intrapresa, riguarda le modalità, in concreto, della formulazione del bilancio stabilmente equilibrato.

Ciò posto, ritiene la Sezione che, alla luce della disciplina giuridica dettata dal legislatore nella materia, l'invio del quesito sollecitava una interlocuzione con il Ministero dell'interno, per l'approvazione del bilancio stabilmente equilibrato.

Come noto, infatti, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 267/2000, deliberato il dissesto, il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (art. 259) che viene istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 261). Espletata l'istruttoria, in caso di esito positivo dell'esame, la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

In definitiva, nessuno degli elementi necessari a qualificare la nota quale richiesta di parere ex 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, appare sussistente: basti considerare che in questo caso per nessun motivo il quesito avrebbe potuto essere rivolto al Ministero, ma neppure all'ufficio di controllo sugli enti locali della Sezione regionale della Corte dei conti anziché alla Sezione in funzione consultiva, mentre la richiesta aveva ad oggetto la scelta di una soluzione operativa da vagliare da parte del Ministero dell'interno.

Appare, quindi, evidente l'irritualità, quale parere, del quesito proposto dal Sindaco del comune di Marineo, protocollato come tale solo dopo il suo concitato sollecito.

Per completezza di esposizione rileva questa Sezione che, qualora si volesse considerare l'invio della nota come ricorso all'esercizio dell'attività consultiva, ne discenderebbe una declaratoria di inammissibilità.

La giurisprudenza ha, infatti, più volte sottolineato che la funzione attribuita alla Corte dei Conti dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti "materie di contabilità pubblica", ma deve riguardare "tematiche di portata ed interesse generali", non potendo esplicarsi in ordine a "singoli fatti gestionali" di pertinenza dell'Amministrazione, che conducano all'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali (v., *ex plurimis*, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR). A tal proposito, con nota presidenziale di questa Sezione n. 1754 del 16/02/2016, è stato previsto che, al fine di evitare le pronunce di inammissibilità, a tutte le richieste di parere deve essere allegata un'apposita ed esplicita attestazione riguardante la sussistenza di tutti i seguenti requisiti:

1. assenza di provvedimenti già adottati dall'amministrazione, non essendo consentita la verifica ex post della loro regolarità o legittimità né tantomeno l'ingerenza della Corte nell'attività di amministrazione attiva;
2. assenza di dirette e/o potenziali commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti;
3. assenza per quanto di conoscenza, di interferenze con procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi o penali, potenziali o in corso.

Premesso che nessuna attestazione è stata allegata alla richiesta in esame, appare evidente che dare una risposta al quesito proposto costituirebbe una compartecipazione all'amministrazione attiva del Comune, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione, e rappresenterebbe, altresì, una indebita interferenza con l'attività di altri organi preposti dall'ordinamento alla definizione del procedimento di cui trattasi.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana dichiara irrituale e comunque inammissibile, nei termini precisati in motivazione, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Marineo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al sindaco del Comune di Marineo nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 24 luglio 2020.

IL PRESIDENTE RELATORE

(Luciana Savagnone)

Depositato in Segreteria il 6 agosto 2020

Il Funzionario responsabile

Dott. Fabio Guiducci